

S. N. e D. S. M. V. , en-  
trambi elettivamente domiciliati in Reggio Emilia,  
presso lo studio ,  
dell'avv. , che li rappresenta

contro:

-OPONENTI-

M. R. ed E. P. , entrambi elet-  
tivamente domiciliati in ,  
presso lo studio ,  
dell'avv. , che li rappresenta e difende  
come da mandato a margine del ricorso per riassun-  
zione

promossa da:

nella causa civile iscritta al n. 1621 del ruolo  
generale dell'anno 2004

SENTENZA

ha pronunciato la seguente

vastano,

In persona del giudice unico, dott.ssa Rosaria Sa-

Sezione II Civile

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA



GIURETTI

Scritta 1585/14

OGGETTO:

R.G. N° 1621/14  
Cron. N° 4874  
Rep. N° 4262/14

SENTENZA CIVILE  
N° 1585/14  
Depositata  
11/06/14

**GIURE.IT**

e difende come da mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

**-OPPOSTI-**

**OGGETTO:**

"Opposizione a decreto ingiuntivo".

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Conclusioni per gli opposenti:**

"Piacca all'Ill.mo Giudice, contrariis relictis:

nel merito

In via principale

-previa declaratoria della insussistenza di debito

alcuno da parte dei Sig.ri M. R. ed E-

P. verso i ricorrenti per i motivi sopra

esposti, dichiarare nullo, privo di effetti giuri-

dici e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.

739/04 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in da-

ta 15/03/04 per carenza dei presupposti essenziali

ex artt. 634 ss. c.p.c. e per infondatezza delle

ragioni di credito sostenute da parte opposta;

-dichiarare conseguentemente che nulla devono gli

opponenti ai Sig.ri S. N. e Da S.

M. V. per le ragioni tutte esposte in

premessa dell'atto di citazione in opposizione a

decreto ingiuntivo;

-dichiarare, in ogni caso, nulla per vizio del con-



sensu ex art. 1434 c.c. la scrittura privata  
11/07/03 prodotta in atti:

-rigettare le domande tutte promosse, anche in via  
riconvenzionale, dall'opposta di cui alla comparsa  
di costituzione 16/10/04;

In via riconvenzionale

-condannare, conseguentemente, i Sig.ri S

N. e D. S. M. V. al pagamento del

danni arrecati a M. R. e S. N.

(recte: E. R.) ex art. 2043 c.c., che

si quantificano in euro 5.000,00 o in quella minore

o maggiore somma che risulterà di giustizia, da li-

quidarsi anche in via equitativa, in quanto non su-

scettabile di prova certa, con gli interessi e la

rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento

del danno esposto in premessa.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa"

**Conclusioni per gli opposti:**

"In via principale e nel merito

.rigettare l'opposizione proposta ex adverso in

quanto fondata in fatto ed in diritto e, per

l'effetto, confermare integralmente il decreto in-

giuntivo opposto.

.Rigettare la richiesta di dichiarazione di nullità

per vizio del consenso ex art. 1434 c.c. della  
scrittura privata in data 11.07.2003 in quanto in-  
fondata in fatto e in diritto per tutti i motivi  
esposti in atto costitutivo.

. Rigettare integralmente la domanda riconvenzionale  
spiegata da controparte in quanto infondata in fat-  
to e in diritto.

In via subordinata

. Nella denegata ipotesi in cui il giudice dichiara-  
rasse la nullità della scrittura privata per vizio  
del consenso ex art. 1434 c.c. come richiesto da  
controparte, accertare e dichiarare che l'immobile  
era affetto da gravi vizi, vizi la cui eliminazione  
e il rifacimento delle opere viziato ha comportato  
un costo di euro 26.395,67 e conseguentemente di-  
chiarare tenuti i Sig.ri M. [redacted] ed E. [redacted]  
[redacted] al pagamento nei confronti dei Sig.ri  
S. [redacted] N. [redacted] e D. S. [redacted] V. [redacted] della  
somma di euro 26.395,67 oltre agli interessi legali  
dalla data di surrogazione nel pagamento delle sin-  
gole fatture al saldo.

In via riconvenzionale

. Accertare e Dichiarare tenuti i Sig.ri M. [redacted]  
[redacted] ed E. [redacted] al risarcimento di tutti  
i danni arrecati ai Sig.ri S. [redacted] N. [redacted] e D.

teso credito; b) la convenzione risultante dalla della prova scritta dei fatti costitutivi del pre-decreto ingiuntivo era stato emesso in mancanza opposizione, essenzialmente deducendo che: a) il maggio 2014, il M. e la E. proponevano Avverso l'ingunzione, con atto notificato il 4 spese del procedimento monitorio.

26.395,67, oltre agli interessi moratori e alle R. E. il pagamento della somma di euro questo Tribunale ingiungeva a R. M. e a V. D. S. M., il giudice unico presso gliando il ricorso proposto da N. S. e Con decreto n. 739/2004 del 15 marzo 2004, acco-

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

processo, ha così deciso:  
letti ed esaminati gli atti e i documenti del delle parti;

Considerate le conclusioni dei procuratori

#### IL TRIBUNALE

causa".  
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di sa.  
re o maggiore che verrà stabilita in corso di cau-  
somma di euro 5.000,00 o nella diversa misura mino-  
S. M. V., che si quantificano nella


**GIURE.IT**

scrittura privata dell'11 [REDACTED], posta a fondamento dell'azione monitoria, era stata da essi stipulata "sotto la minaccia" delle controparti "di agire nei loro confronti, anche in sede penale, per ottenere ingenti risarcimenti a causa delle precarie e insalubri condizioni dell'immobile acquistato, che avrebbero altresì determinato il peggioramento dello stato di salute della figlia neonata"; c) gli ingiungenti avevano già trattenuto in sede di stipula del contratto definitivo di compravendita la somma di euro 10.000,00 per provvedere alla sistemazione dell'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento dell'immobile.

Gli oppositori chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'annullamento della scrittura privata dell'11 [REDACTED] nonché la condanna degli ingiungenti al risarcimento del danno nella misura di euro 5.000,00.

Lo S [REDACTED] e la D [REDACTED] M [REDACTED] si costituivano per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto; proponevano domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

Esaurita la trattazione e l'istruzione della causa mediante acquisizione della documentazione prodotta



dalle parti e assunzione di prova orale, dopo svariati rinvii dovuti a criticità organizzative del Tribunale e alle provvidenze conseguenti al sisma del 2012, il Giudice subentrato nel ruolo fissava l'udienza del 7 marzo 2013 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza le parti precisavano le loro conclusioni e il Giudice si riservava di decidere all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

Nelle more si verificava il decesso del difensore degli opposenti, sicché veniva dichiarata l'interruzione del processo.

A seguito di riassunzione veniva fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza le parti precisavano nuovamente le loro conclusioni nei termini trascritti in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le parti hanno a lungo discettato sull'esistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, dagli opposenti contestate e dagli opposti ribadite.

Per ricondurre il tema di indagine e di decisione

nell'alveo dei principi di diritto da decenni consolidati, appare opportuno richiamare il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.

Da ciò consegue che l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio non può essere posta a fondamento di un autonomo motivo di opposizione, come è avvenuto nel caso di specie (cfr., da ultimo, Cass. 16767/2014). Ciò posto si osserva che la difesa degli opposenti si incentra essenzialmente sulla pretesa invalidità della scrittura privata dell'11 [REDACTED] che, a loro avviso, sarebbe stata da loro sottoscritta sotto l'effetto di una violenza morale, costituita dalla minaccia di agire nei loro confronti, anche in sede penale, per ottenere ingenti risarcimenti a causa delle precarie e insalubri condizioni dell'immobile da essi acquistato, che avrebbero determinato il peggioramento dello stato di salute della figlia neonata.

Prima di procedere all'esame degli aspetti specifi-



# GIURE.IT

ci che connotano il caso di specie, appare opportuno premettere l'individuazione dei principi di diritto che regolano la materia: la minaccia di far valere un diritto può costituire causa di annullamento del contratto soltanto quando essa assuma carattere di ingiustizia in funzione del fine cui è diretta, ossia quando il risultato che lo stipulante si sia proposto e abbia conseguito si concreti in un vantaggio non dovuto o superiore al dovuto o, comunque, obiettivamente ingiusto (cfr. Cass. 3611/1980); non vi è violenza, come causa di annullamento del contratto, nella ipotesi che la parte adempiente prospetti il ricorso alla risoluzione giudiziale qualora la controparte non adempia le proprie obbligazioni o non accetti di addivenire alla risoluzione del contratto per mutuo consenso (cfr. Cass. 4397/1979); la sproporzione del valore economico delle prestazioni che hanno formato oggetto di un rapporto di scambio acquista rilevanza, ai fini dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1438 c.c., solo se lo squilibrio a danno di un contraente sia l'effetto di una coartazione della sua volontà determinata dalla minaccia dell'altro contraente di far valere un diritto per conseguire un risultato diverso ed esorbitante da




# GIURE.IT

quello che avrebbe potuto conseguire con l'esercizio di tale diritto (cfr. Cass. 2325/1994). Eucleati i suddetti principi, occorre procedere alla disamina della fattispecie concreta.

Con rogito del [REDACTED] 03 R [REDACTED] M [REDACTED] e R [REDACTED] E [REDACTED] alienarono a N [REDACTED] S [REDACTED] e V [REDACTED] D. S [REDACTED] M [REDACTED] una porzione di fabbricato a uso civile abitazione, con annessa area cortiliva, sita in [REDACTED] 05, per il prezzo dichiarato di euro 95.000,00 (in realtà, per concorde ammissione delle parti, il corrispettivo pattuito era di euro 276.304,44); nel contesto dell'atto si legge: "La parte venditrice garantisce, assumendosi tutte le responsabilità presenti e future cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, riguardo la regolarità e la conformità dell'impianto elettrico, dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto idrico alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni impegnandosi a consegnare alla parte acquirente le relative certificazioni, in originale, attestanti le conformità stesse...".


Non sono state accertate in corso di causa le ragioni per le quali i venditori concessero uno sconto di euro 10.000,00 sul prezzo della vendita (le



# GIURE.IT

dichiarazioni a sé favorevoli dei convenuti in sede di interrogatorio formale non possono costituire prova); sta di fatto che, con scrittura privata dell'11 luglio 2003, al fine di "addivenire a bonaria composizione della vertenza", i venditori e gli acquirenti raggiunsero il seguente accordo: "i venditori Sig.ri M [redacted] ed E [redacted] si impegnano a rifare totalmente a regola d'arte gli impianti idro-sanitario e di riscaldamento (solo se a seguito di controlli da parte del tecnico risultasse non correttamente funzionante e anch'esso viziato)...I venditori Sig.ri M [redacted] ed E [redacted] si impegnano a rifare totalmente detti impianti servendosi di personale specializzato che rilascerà idonea certificazione da scegliersi di concerto con gli acquirenti...Le parti concordano che le fatture dei professionisti artigiani che realizzeranno i lavori di cui sopra e dei relativi fornitori saranno intestate direttamente ai Sig.ri M [redacted] ed E [redacted]".

In esecuzione della convenzione, il M [redacted] prese accordi diretti con gli artigiani circa le opere da realizzare e i relativi costi, autorizzandoli a emettere fattura nei suoi confronti (v. dichiarazioni dei testi [redacted] e [redacted]); sennonché le fatture restarono insolute e i pagamenti



vennero effettuati da N. S. che si sur-  
rogò nelle ragioni dei creditori (v. documentazione  
allegata al ricorso per decreto ingiuntivo).

Secondo gli opponenti la scrittura privata dell'11  
sarebbe annullabile per vizio del con-  
senso giacché, a loro dire, essa sarebbe stata da  
loro sottoscritta sotto l'influsso della minaccia  
delle controparti di agire nei loro confronti per  
ottenere ingenti risarcimenti a causa delle preca-  
rie e insalubri condizioni dell'immobile acquista-  
to.

Orbene, richiamata la giurisprudenza di legittimità  
in materia, anche sopra citata, si deve escludere  
che il comportamento tenuto dagli oppositi, i quali  
a fronte dell'acquisto di un immobile privo di im-  
pianti funzionanti hanno prospettato il ricorso al-  
le vie giudiziali per ottenere il risarcimento dei  
danni, integri gli estremi della minaccia idonea a  
costituire causa di annullamento del contratto, la  
cui stipulazione non ha comportato per gli acqui-  
renti alcun vantaggio non dovuto o superiore al do-  
vuto o, comunque, obiettivamente ingiusto: con  
l'esecuzione dei lavori di regolarizzazione degli  
impianti essi hanno semplicemente realizzato gli  
effetti della garanzia normativamente a carico dei

venditori.

Tutte le esposte considerazioni inducono al rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali.

La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata dagli opposti è inammissibile, posto che essi, nel presente giudizio, rivestono la qualità sostanziale di attori.

Per il principio della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico degli opposenti in via solidale, stante il loro comune interesse nella causa.


**P.Q.M.**

Definitivamente decidendo:

- 1) Respinge l'opposizione proposta da R. [redacted] M. [redacted] e R. [redacted] E. [redacted] avverso il decreto ingiuntivo n. 739/2004 emesso da questo Tribunale il 15 marzo 2004 e le domande riconvenzionali;
- 2) Dichiarà inammissibile la domanda riconvenzionale degli opposti;
- 3) condanna R. [redacted] M. [redacted] e R. [redacted] E. [redacted] in solido tra loro al pagamento in favore di N. [redacted] S. [redacted] e V. [redacted] D. S. [redacted] M. [redacted] delle spese del presente procedimento, che


liquida in euro 7.254,00 per compenso, oltre  
rimborso spese generali e accessori di legge.  
Così deciso in Reggio Emilia, il giorno 25 novembre  
2014.

Il Giudice



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
26. NOV. 2014
DEPOSITATO IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*dott. Giovanni Battista Vaccaro*





TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5040/2013 promossa da:

M [redacted] G [redacted] S.P.A. ([redacted] 5), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]; elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

G [redacted] F [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]; elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

F [redacted] I [redacted] S.R.L. ([redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]; elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

ATTORI

contro

M [redacted] S.R.L. ([redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]; elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da odierno verbale.



- rilevato che, la controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da M. [redacted] nei confronti del debitore principale M. [redacted] G. [redacted] e dei fideiussori G. [redacted] F. [redacted] e F. [redacted] s.r.l., per il pagamento del prezzo relativo a forniture di merce consegnata e mai pagata; nonché per il pagamento della penale contrattualmente pattuita per le forniture poi oggetto di risoluzione per inadempimento, intimata da Marella a seguito del mancato pagamento delle forniture pregresse.

Avverso l'ingiunzione propongono la presente opposizione il debitore principale ed i due fideiussori, mentre resiste M. [redacted]

Il Giudice, effettuato l'interrogatorio formale dell'opposta ed escussi i testi [redacted], ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di proseguire nell'istruttoria;

- ritenuto che, l'opposizione è infondata sotto tutti i profili azionati, e come tale va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare:

- 1) infondato è il primo motivo di opposizione, che postula la *"improcedibilità, inammissibilità, nullità e/o ultroneità del ricorso per decreto ingiuntivo - incompetenza per materia per territorio"*, sovrapponendo in modo confuso diverse categorie giuridiche fra loro diverse e distinte (pag. 7 e seguenti citazione).

Invero, diversamente da quanto opinato dall'opponente, il fatto che il debitore principale sia ora sottoposto ad una procedura di concordato, non impedisce la creazione di un titolo esecutivo, nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto, nei suoi confronti.

Quanto poi all'eccepita incompetenza territoriale, essa è insussistente, atteso che la competenza del tribunale adito è radicata quale *forum destinatae solutionis* ai sensi del combinato disposto dagli articoli 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., trattandosi di obbligazioni aventi ad oggetto crediti liquidi ed esigibili, le quali vanno adempiute al domicilio del creditore, pacificamente ricompreso nel circondario del tribunale di Reggio Emilia.



Né può invocarsi la competenza funzionale del Tribunale Fallimentare, atteso che nessun fallimento è stato allo stato dichiarato; e che l'articolo 169 L.F., il quale individua le norme della legge fallimentare applicabili anche al concordato preventivo, non richiamano quelle sulla competenza invocate da parte opponente;

- 2) il secondo motivo di opposizione, relativo alla pretesa mancanza di una prova scritta in sede monitoria (pag. 13 e seguenti citazione), è per un verso manifestamente infondato, e per altro verso comunque del tutto inconducente.

L'infondatezza deriva dal fatto che detta prova è pienamente integrata dalle produzioni ritualmente effettuate in sede monitoria, e cioè le fatture insolute e l'estratto autentico delle scritture contabili, pienamente idonei *ex* articolo 634 comma 2 c.p.c. a supportare l'istanza monitoria, nonché gli ordini di acquisto sottoscritti dalla debitrice e la fideiussione.

In ogni caso, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, l'eccezione sarebbe comunque del tutto inconducente, poiché, per pacifica giurisprudenza, il giudizio di opposizione dà comunque luogo ad un ordinario processo di cognizione sul fondamento della pretesa fatta valere con ricorso, e non già ad una mera valutazione della verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione opposta, con la conseguenza che questo giudice sarebbe comunque inderogabilmente chiamato ad una pronuncia sostanziale in ordine alla domanda di condanna proposta in sede monitoria, anche laddove il decreto fosse stato ottenuto in carenza di idonea prova scritta (Cass. n. 28/2010, Cass. n. 19560/2009, Cass. n. 13085/2008, Cass. n. 11302/2007, Cass. n. 5844/2006, Cass. n. 416/2006, Cass. n. 15026/2005, Cass. n. 24021/2004, Cass. n. 20872/2004, Cass. n. 5311/2004, Cass. n. 2997/2004, Cass. n. 1657/2004, Cass. n. 12222/2003, Cass. n. 10708/2003, Cass. Lav. n. 6663/2002, Cass. n. 2573/2002, Cass. n. 4121/2001, Cass. n. 15339/2000, Cass. 12163/2000, Cass. n. 8718/2000, Cass. n. 6528/2000, Cass. n. 1656/1998, Cass. n. 5055/1999, Cass. n. 11417/1997, Cass. Sez. Lav. 10104/1996, Cass. n. 1052/1995);



- 3) nuovamente del tutto priva di fondamento è la terza eccezione, attinente alla presunta illegittimità della richiesta di interessi (pag. 13 citazione).

Sul punto, basta replicare che gli interessi sul prezzo di vendita sono quelli, certamente dovuti, di cui al D.Lgs. n. 231/2002; mentre gli interessi sull'importo richiesto a titolo di penale sono quelli legali, altrettanto certamente dovuti in ragione della *mora debendi*;

- 4) inaccoglibile, anche senza dovere proseguire nell'istruttoria, è anche la quarta eccezione, relativa alla "inefficacia e/o nullità delle fideiussioni", in quanto "sottoscritte unicamente a tergo della seconda facciata", in quanto contenenti clausole vessatorie ed in quanto emesse da società per un'attività estranea al suo scopo sociale (pag. 14 e seguenti citazione).

Invero, da una prima angolazione, premesso che non è necessario che il contratto sia firmato per esteso in ogni sua pagina, si osserva che il notaio che ha rogato l'atto pubblico al quale la fideiussione è stata allegata, ha attestato che la stessa consta di due fogli precisamente descritti e pienamente corrispondenti alla fideiussione agli atti (cfr. all. 41 fascicolo monitorio, con la fideiussione firmata per esteso nella seconda pagina e siglata nella prima). Poiché la fideiussione agli atti è copia autentica del documento originale rilasciato dal notaio, la fideiussione agli atti possiede, ai sensi dell'articolo 2715 c.c., la stessa efficacia dell'originale, ciò che consente di superare la contestazione dell'opponente in ordine alla conformità della copia prodotta in causa all'originale notarile.

Laddove poi l'eccezione dovesse essere intesa come disconoscimento di scrittura privata con riferimento alla prima pagina della fideiussione (gli oppositori non hanno infatti mai contestato né l'autografia delle firme di cui alla seconda ed ultima pagina della fideiussione, né il fatto di avere effettivamente concesso la fideiussione), dovrebbe comunque replicarsi che, a seguito della dichiarazione di controparte di volersi avvalere della scrittura, la verifica deve intendersi positivamente avvenuta quantomeno sulla base della deposizione del teste [REDACTED], il quale ha dichiarato di avere personalmente assistito al momento della sottoscrizione della



fidejussione da parte degli opposenti su entrambi i fogli e per l'apposizione della firma per esteso nel secondo foglio e di una sigla nel primo foglio, così come risultante dalla fidejussione qui prodotta e allegata al rogito notarile.

Ciò consente di ritenere assorbite le ulteriori argomentazioni di parte convenuta, relative al fatto che gli stessi opposenti hanno sottoscritto, e mai disconosciuto, fideiussioni del tutto identiche (cfr. all. 2 fascicolo di parte); e che comunque gli opposenti stessi, cui spettava quantomeno un onere di allegazione, neppure hanno dedotto in cosa consistano le presunte difformità tra la prima pagina della fideiussione qui prodotta, e quella, asseritamente diversa, che sostengono di avere firmato per esteso e che peraltro non hanno prodotto.

Da una seconda angolazione e con riferimento alle pretese clausole vessatorie, invero neppure chiaramente identificate, assorbente è rilievo per il quale la fideiussione è stata rilasciata a seguito di una effettiva trattativa tra le parti, e non già sulla base di condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte (cfr. allegato 41 fascicolo monitorio, nonché deposizione teste [REDACTED] sul capitolo 5 di parte convenuta).

Da una terza angolazione e con riferimento alla pretesa estraneità del rapporto fideiussorio all'oggetto sociale della società che ha rilasciato la fideiussione stessa, nonché alla pretesa mancata autorizzazione dell'amministratore a firmare la fideiussione, è facile replicare che si tratta di rilievi che l'opponente dovrebbe svolgere nei confronti dell'amministratore stesso, e che sono invece inopponibili al beneficiario della fideiussione stessa *ex art. 2475 bis c.c.*;

- 5) in tutta evidenza ed in ragione dell'infondatezza di tutte le eccezioni sopra proposte, discende l'inaccoglibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno (pag. 16 citazione), per l'assorbente rilievo che nessuna illegittimità può essere riscontrata nel comportamento di controparte;
- considerato che, sulla base di tutto quanto sopra, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto e qui dichiarato esecutivo.



GIURELLI

Sentenza n. 1461/2014 pubbl. il 04/11/2014

RG n. 5040/2013

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 912 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore così come previsto dall'art. 28 (cfr. anche la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente applicabile anche al successivo DM 55/2014), sono quindi poste a carico dei soccombenti opponenti in solido tra loro ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

P.Q.M.

**il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica**

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'opposizione, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1364/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 910/4/2013, qui dichiarato esecutivo;
- condanna M. G. s.p.a., F. G. e F. I. s.r.l., a rifondere a M. s.r.l. unipersonale le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 20.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

Reggio Emilia, 4/11/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

